

N.R.G. 5220/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

<b>Dott. Massimo Meroni</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott.ssa Maria Iole Fontanella</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di impugnazione iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirco Morganti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Faenza, via Volta n. 5/4, giusta procura in atti

*Appellante*

*contro*

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Farinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Franchi sito in Milano, Viale Monte Nero n. 28, giusta procura in atti

*Appellato*



## CONCLUSIONI

### Per parte appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

- 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.677/2017 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8256/2014, depositata in cancelleria in data 04.05.2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "IN VIA PRELIMINARE: a. concedere e, conseguentemente, disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la cui opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione. NEL MERITO: b. Respingere l'opposizione proposta dal sig. \_\_\_\_\_ avverso il decreto ingiuntivo telematico n.3064/14 ed R.G. n.6580/2014 emesso dal Tribunale Civile di Busto Arsizio in data 22.08.14, questo confermando in ogni sua parte; c. Respingere ogni altra domanda proposta da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio di opposizione oltre il 15% per spese gen, I.V.A., C.P.A., e le successive occorrente;" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

### Per parte appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto da \_\_\_\_\_ perché inammissibile o infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 677/2018 del Tribunale di Busto Arsizio e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il decreto ingiuntivo n. 3064/2014 del 26.8.2014, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva al Sig. \_\_\_\_\_ il pagamento della somma di € 45.739,03, oltre interessi e spese, in favore di \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ proponeva opposizione avverso tale decreto chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo stipulato con la società \_\_\_\_\_ che prevedeva il diritto di surroga della Compagnia assicuratrice per gli indennizzi pagati e che, per l'effetto, venisse revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 677/2017 il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva:

- 1) *revoca il decreto ingiuntivo n. 3064/2014, r.g. 6580/2014, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;*
- 2) *dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo;*
- 3) *rigetta tutte le altre domande;*
- 4) *condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente di € 350,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.*

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la \_\_\_\_\_ lamentando la erroneità del *decisum* nella parte in cui:

- 1- ha escluso la possibilità per la Compagnia assicurativa di esercitare il diritto di surroga nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ ;
- 2- ha ritenuto vessatoria la clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo.

Si è costituito il \_\_\_\_\_ contestando la fondatezza del gravame ed instando per il rigetto dell'appello.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 26.9.2018 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il suo diritto a surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei diritti della società mutuante.

La censura è infondata.

Con il contratto stipulato in data 26.8.2008, la società S.p.a. mutuava la somma di € 48.600,00 al Sig. il quale si obbligava a restituirla tramite la cessione del quinto dello stipendio.

La conclusione di tale contratto era stata subordinata alla stipula, da parte del , di una polizza assicurativa (nella specie accesa con ) con la quale il medesimo si assicurava contro il rischio di non essere più in grado di pagare le rate del mutuo al verificarsi di determinati eventi.

Il contratto di mutuo prevedeva che il dovesse sopportare il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa a mezzo della quale *“il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione”*.

La polizza assicurativa indicava espressamente che il mutuatario fosse il soggetto “assicurato”, mentre la società risultava quale “beneficiaria” e all'art. 4 era previsto l'obbligo di di erogare il capitale assicurato al verificarsi di uno degli eventi indicati nella polizza, tra cui *“la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (...) qualunque possa essere la causa di tale risoluzione”*.

Dal tenore del contratto di mutuo e della polizza assicurativa non appare revocabile in dubbio che il soggetto assicurato fosse il e che il rischio assicurato fosse l'impossibilità per quest'ultimo di corrispondere tutte le rate del mutuo al verificarsi di specifici eventi tra cui - anche - la perdita dell'occupazione a seguito di dimissioni volontarie del mutuatario (cfr. locuzione: *“qualunque possa essere la causa di tale risoluzione”*).

Atteso che il soggetto assicurato era il Sig. che, in quanto tale, aveva, versato il premio assicurativo, risulta condivisibile l'assunto del Tribunale nella parte in cui ha negato il diritto di



surrogazione ex art. 1916 c.c. della \_\_\_\_\_ nei diritti della società mutuante verso l'assicurato.

Tale diritto di surroga, in primo luogo, non è previsto dalla norma codicistica, che stabilisce che l'assicuratore può surrogarsi solamente nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Inoltre, tale clausola, ove interpretata nel senso voluto dall'odierna appellante, risulterebbe priva di causa perché priverebbe il soggetto assicurato dalla garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento di un premio, aveva inteso trasferire in capo alla \_\_\_\_\_ attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione.

Anche le censure mosse alla decisione del Tribunale circa la ritenuta vessatorietà - e conseguente nullità - dell'art. 7 del contratto di mutuo sono prive di fondamento.

Tale clausola prevede che \_\_\_\_\_ qualora avesse dovuto corrispondere le rate del mutuo alla società assicurata (mutuante), potesse surrogarsi in tutti i diritti e privilegi che la società finanziaria vantava nei confronti del \_\_\_\_\_

Parte appellante ritiene che questa pattuizione non sia vessatoria in quanto non rientrante tra le ipotesi tassative previste all'art. 1341 c.c.; assume, altresì, che non sarebbe nemmeno in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo.

Gli assunti non appaiono condivisibili.

Giova in primo luogo ricordare che il \_\_\_\_\_ rientra pacificamente nella categoria dei consumatori e che, pertanto, dovrà farsi riferimento alla disciplina delle clausole vessatorie contenuta nel Codice del Consumo.

L'art. 33 comma I D.Lgs. 206/2005 stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Nel caso in esame, la possibilità per la \_\_\_\_\_ di surrogarsi nei diritti che la società mutuante poteva far valere nei confronti del \_\_\_\_\_ generava un evidente squilibrio a carico di quest'ultimo poichè l'assicurato, nonostante il pagamento del premio assicurativo, si sarebbe venuto a



trovare, di fatto, privo di una reale copertura assicurativa e chiamato a corrispondere, seppure in via di surroga, l'intero importo del finanziamento.

Alla luce delle suesposte osservazioni l'appello proposto da \_\_\_\_\_ deve essere integralmente rigettato.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2014.

Sussistono, infine, i presupposti di legge per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 677/2017 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 677/2017 resa dal Tribunale di Busto Arsizio;  
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;  
condanna l'appellante al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il 14.11.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente



N. R.G. 8256/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Alessandra Ardito ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8256/2014** promossa da:

MASSIMILIANO (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. FARINELLI

**ATTORE OPPONENTE**

contro

ANGELA SPA (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. SCILLONE

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza del 28 febbraio 2017.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

\_\_\_\_\_ s.p.a. proponeva ricorso monitorio affinché fosse accertato il suo diritto di surrogazione per l'indennizzo pagato a \_\_\_\_\_. S.p.a., con conseguente condanna di \_\_\_\_\_ al pagamento delle somme corrisposte, oltre interessi, pari ad € 45.739,03. A fondamento del ricorso \_\_\_\_\_ deduceva: che in data 26.8.2008 l'odierno opponente \_\_\_\_\_ sottoscriveva con \_\_\_\_\_ S.p.a. un contratto di mutuo rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio; che il contratto prevedeva la stipulazione di un'assicurazione rischio impiego, che veniva sottoscritta con \_\_\_\_\_ s.p.a.; che l'art. 7 del contratto prevedeva il diritto di surroga della compagini assicuratrice; che in data 14.1.2009 era cessato il rapporto di lavoro fra il \_\_\_\_\_ ed il debitore ceduto \_\_\_\_\_ s.p.a., a seguito delle dimissioni presentate dal mutuatario; che, a tal punto,



i s.p.a., quale garante assicurativo, aveva versato ad S.p.a. l'importo di € 36.944,17, surrogandosi nei diritti di quest'ultima nei confronti del debitore

Il Tribunale di Busto Arsizio con decreto ingiuntivo n. 3064/2014, r.g. 6580/2014, ingiungeva al di pagare alla ricorrente € 45.739,03 oltre interessi e spese di lite.

Avverso il suddetto decreto il mutuatario proponeva opposizione, deducendo la nullità dell'art.7 del contratto di mutuo e l'inoperatività dell'art. 1916 c.c., e chiedeva che venisse accertato che lo stesso nulla doveva alla compagnia assicuratrice.

Si costituiva s.p.a., domandando il rigetto dell'opposizione.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata, non sussistendo il diritto di surrogazione né di rivalsa dell'opposta per le ragioni di cui a seguito.

Per quanto la prospettazione svolta dall'opposta porti a ritenere che essa abbia concluso con la contraente S.p.a. un contratto di assicurazione del credito contro il rischio di insolvenza del proprio debitore (sì che, a fronte dell'inadempimento di questi, l'impresa assicuratrice avrebbe pagato l'indennizzo alla propria assicurata S.P.A. per poi surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti di questa verso il debitore inadempiente), tuttavia, in base ad un esame della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'odierno opponente sia l'effettivo soggetto assicurato, quale titolare dell'interesse esposto al rischio assunto in copertura assicurativa, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per il vantato diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C.

Più nel dettaglio, le condizioni di assicurazione del contratto concluso fra s.p.a. e l'opposta chiarivano che *"presupposto necessario all'entrata in vigore del contratto è la sottoscrizione da parte dell'assicurato dell'apposita proposta di adesione alla convenzione predisposta dall'impresa"* e, per tale ragione, l'opponente sottoscriveva quale **"assicurato"** la proposta di adesione, nella quale dichiarava di autorizzare la contraente s.p.a. *"a stipulare in suo nome e per suo conto un contratto di assicurazione relativo alla convenzione stipulata tra la Contraente e Assicurazioni"*, nonché *"a trattenere in suo nome e per suo conto il premio relativo al contratto di assicurazione di cui al punto precedente in sede di liquidazione del finanziamento e di procedere al suo versamento a Assicurazioni s.p.a."* (si veda la documentazione prodotta da parte opposta a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c.).

Il contratto di mutuo, inoltre, prevedeva che il mutuatario - cedente versasse in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul mutuo, *"i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdita dell'occupazione"* (doc. 1 di parte opposta).



Da tali elementi si evince che il premio relativo al contratto di assicurazione veniva corrisposto, per il tramite del mutuante \_\_\_\_\_ s.p.a., dall'odierno opponente sul quale gravava il rischio di perdita dell'occupazione in funzione del rimborso del capitale mutuato. Pertanto deve ritenersi che il soggetto assicurato, ossia il titolare dell'interesse esposto al rischio, fosse il lavoratore (mutuatario o cedente che otteneva il prestito dalla finanziaria a fronte della cessione di quota di stipendio), come peraltro esplicitato nella proposta di adesione predisposta dalla stessa \_\_\_\_\_ Assicurazioni s.p.a. e che la Contraente finanziaria fosse la beneficia dell'indennizzo dovuto in caso di sinistro (costituito, come detto, dalla cessazione del diritto allo stipendio per risoluzione del rapporto di lavoro).

Per le considerazioni svolte, dovendosi ritenere che la contraente finanziaria \_\_\_\_\_ S.P.A. fosse semplice beneficiaria dell'indennizzo e che il mutuatario cedente fosse il soggetto assicurato in relazione al rischio di perdita dell'occupazione ed in funzione del rimborso del capitale mutuato, va escluso che ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. azionato dall'opposta, dato che tale norma prevede il diritto di surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, laddove la contraente \_\_\_\_\_ S.p.a., nei cui diritti vorrebbe surrogarsi l'impresa assicuratrice (per conseguire il residuo credito nei confronti del mutuatario inadempiente), non era il soggetto assicurato ma, come detto, semplice beneficiaria della prestazione assicurativa dovuta (si veda, proprio in materia di surrogazione dell'assicurazione nel diritto del mutuante di un contratto di mutuo rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio, Tribunale Milano, 11/01/2012, n. 192). Né ad una diversa conclusione può giungersi alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 20740/2016 richiamata da parte opposta. La Corte di Cassazione, infatti, anche in tale pronuncia ribadisce che, dall'applicazione dell'istituto della surrogazione, deriva la sostituzione dell'assicuratore all'assicurato danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile. Nel caso di specie, invece, l'assicurazione vorrebbe sostituirsi non al soggetto assicurato, bensì al beneficiario.

In altre parole, l'art. 1916 c.c. non può essere applicato nell'ipotesi in cui il dipendente mutuatario sia anche l'assicurato e ciò a prescindere dalla circostanza che il contratto di lavoro si sia risolto a seguito di licenziamento o di dimissioni.

Tutt'al più, nell'ipotesi di condotta dolosa dell'assicurato, l'assicurazione avrebbe dovuto fare ricorso agli altri rimedi previsti dalla disciplina civilistica, quali la non operatività della polizza ex art. 1900 c.c. dimostrando l'eventuale dolo dell'assicurato.

D'altronde anche l'Isvap nella relazione al regolamento n. 29 del 16 marzo 2009 ha affermato che, qualora il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa



della perdita d'impiego ed il premio sia stato pagato dal dipendente debitore, il contratto non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Resta, invece, ferma la possibilità per l'assicurazione di ricorrere agli strumenti previsti dal codice civile, ad esempio dagli artt. 1900, 1892, 1893 c.c.

Il diritto di surrogazione invocato dall'assicurazione opposta non può, poi, validamente fondarsi sull'art. 1202 c.c., come dedotto nel corso dell'opposizione, o sulla clausola n. 7 del contratto di mutuo. L'art. 1202 c.c. prevede il diritto di surroga nell'ipotesi in cui il debitore prenda a mutuo una somma di danaro per pagare un debito. Nel caso di specie, però, nessun contratto di mutuo veniva concluso fra l'opponente e l'opposta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1202 c.c.

Quanto all'art. 7 del contratto di mutuo (che prevedeva che *"per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi d'Impiego, la Compagnia di assicurazione sarà sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente"*), si osserva che, essendo il Cedente il soggetto assicurato, una eventuale "rivalsa" (dopo il pagamento fatto al beneficiario) nei confronti dello stesso varrebbe a vanificare la prestazione assicurativa proprio al verificarsi del rischio assunto in copertura, come evidenziato anche dall'Isvap nella richiamata relazione, nella quale si evidenzia che eventuali meccanismi di rivalsa *"svuoterebbero la copertura assicurativa offerta e pagata dallo stesso"* dipendente/assicurato.

L'art. 7 deve, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 36 del Codice del Consumo, in quanto la sua applicazione determinerebbe a carico del consumatore/assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. A fronte dell'avvenuto pagamento di un premio di € 3.500,00, l'assicurato si troverebbe privo della copertura assicurativa e costretto a versare in un'unica soluzione all'assicurazione l'intero importo residuo e ciò a prescindere dalle cause della risoluzione del rapporto di lavoro e, cioè, dall'esistenza del dolo in capo all'assicurato. Ad ulteriore conferma si evidenzia che, successivamente all'emanazione del regolamento Isvap richiamato, la cui relazione espressamente esclude meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato, i contratti di assicurazione conclusi dall'opposta aventi ad oggetto la *"garanzia della copertura del rischio di cessazione del diritto allo stipendio causato dalla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro"* prevedono, all'art. 10, che *"La Società che liquida l'indennizzo rinuncia al diritto di rivalsa o comunque di surroga nei confronti dell'Assicurato, salvo in caso di dolo"* (doc. 4 di parte opponente). La rivalsa, dunque, è stata nei contratti successivi esclusa dalla stessa società opposta non solo per il caso di licenziamento, bensì anche di dimissioni, salva l'ipotesi di dolo (la cui sussistenza, nel caso concreto, non veniva dimostrata).



La clausola 7 del contratto di mutuo non può, poi, essere ritenuta valida in quanto sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. 1341 c.c., posto che, ai sensi dell'art. 34, comma 4, Codice del Consumo, la vessatorietà e, dunque, l'invalidità ed inefficacia della clausola sono escluse dall'avvenuta trattativa individuale e non dalla specifica approvazione per iscritto della clausola stessa.

Per le suddette ragioni, non sussiste un diritto di surrogazione o di rivalsa in capo all'opposta ed il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato.

Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3064/2014, r.g. 6580/2014, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
- 2) dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo;
- 3) rigetta tutte le altre domande;
- 4) condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente di € 350,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Busto Arsizio, 2 maggio 2017

Il Giudice  
dott. Alessandra Ardito

